

Spett.le Italiana Costruzioni S.p.A.
Via dei Villini, 3/A
00161 – Roma (RM)
PEC: italianacostruzionispa@arubapec.it
e-mail: m.odoardi@italianacostruzionispa.it
p.fiandaca@italianacostruzionispa.it
Fax: 06/8085361
capogruppo mandataria dell’A.T.I. con mandanti
Gemmo S.p.A.
Viale dell’Industria, 2
36057 – Arcugnano (VI)
ISA S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
61030 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU)
T.AM.CO. S.r.l.
Via Lugnano in Teverina, 20
00181 – Roma (RM)



e.p.c. Spett.le Progetto CMR S.r.l.
capogruppo mandataria del R.T.I. con mandanti
Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc.
Buro Happold Ltd.
De Cola Associati
EUPRO S.r.l.
alla c.a. del Direttore dei Lavori
Ing. Marco Ferrario
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
Ing. Giuseppe Cicero
Via Franco Russoli, 6
20143 - Milano
e-mail: progettocmr@pecimprese.it
giuseppe.cicero@ingpec.eu

Oggetto: Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) – CUP H22E06000040001 – CIG 6945121F24 – Contratto di appalto n. rep. 19374 del 06.12.2019 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 18397 serie 1T del 10.12.2019

Autorizzazione richiesta subappalto del 25.06.2020 – Adrenalina Drilling S.r.l. – Realizzazione di una paratia in micropali lungo il confine ovest dell’area di cantiere.

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED (il “CdA”) nella seduta n. 59 del 21 dicembre 2016, ha:

- confermato la nomina dell’ing. Massimo Inzerillo quale R.U.P. dei Lavori di realizzazione del

Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il “CBRB”);

- avviato la procedura per la selezione del contraente relativo all'appalto per la costruzione del CBRB, individuando quella di tipo ristretta a norma degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (il “Codice”), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95 del medesimo Codice;

VISTO

- il verbale del CdA n. 72 del 20.06.2019 con il quale sono stati aggiudicati i lavori all'ATI Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante) (l'Appaltatore”), che ha offerto il ribasso del 20,990% sul costo previsto a base d'asta di € 111.153.896,91, per un importo totale di € 90.526.511,27, di cui € 2.703.817,82 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto di appalto stipulato in data 06.12.2019, repertorio 19374 e raccolta n. 10383, registrato presso l'Ufficio di Palermo in data 10.12.2019 al n. 18397, serie 1T;
- il verbale del 14 febbraio 2020 di consegna delle aree ed inizio lavori, redatto dalla direzione dei lavori e dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'a 5 comma 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- il verbale del 25.03.2020 di sospensione dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del Codice;
- il verbale del 03.06.2020 di ripresa dei lavori redatto, dalla direzione dei lavori e dal RUP, nonché dall'esecutore dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- nelle dichiarazioni rese in sede di gara nel DGUE, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 105, commi 2, 4 lett, c) e 5 del Codice, hanno dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nelle percentuali e per le lavorazioni di seguito indicate:
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): OG1 [categoria prevalente] nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% - OS30 [scorporabile] nei limiti del 30% - OS3 [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - ISA S.p.A. (mandante): OS18-B [scorporabile] ha dichiarato di non volere ricorrere all'istituto del subappalto;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 12%;
- nelle dichiarazioni rese in sede di gara, gli operatori economici facenti parte dell'ATI aggiudicataria dell'appalto in parola hanno indicato le seguenti terne di subappaltatori (art. 105, comma 6 del Codice):
 - Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria): SAREP S.r.l., MAC S.r.l. e VITALI S.p.A. per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 nei limiti del 30%;
 - Gemmo S.p.A. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e, Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30% della percentuale di esecuzione del 88% e OS30 [scorporabile] nei limiti del 30%;
 - T.AM.CO. S.r.l. (mandante): RG Impianti S.r.l., IGE Impianti S.r.l. e Cogiatech S.r.l. per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS28 [scorporabile] nei limiti del 30 della percentuale di esecuzione del 12%;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

ad oggi risultano essere stati autorizzati i seguenti subappalti:

| Categoria | Operatore Economico | Importo totale subappalti autorizzati | Importo massimo subappaltabile | Percentuale subappaltata rispetto alla categoria |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| OG1 | Italiana Costruzioni S.p.A | € 1.089.058,82 | € 14.852.657,15 | 2,1997% |
| OS28 | GEMMO S.r.l | € 0 | € 3.898.033,51 | 0% |
| OS28 | T.AM.CO S.r.l | € 0 | € 3.982.719,17 | 0% |
| OS30 | GEMMO S.r.l | € 0 | € 531.550,02 | 0% |

VISTA

la richiesta di autorizzazione al subappalto ex art.105 del Codice prot. n. 0547/20/PF/125 del 25.02.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-1009-GEN/2020 del 26.06.2020, in favore della Società ADRENALINA DRILLING S.r.l. per come di seguito specificato:

- oggetto: esecuzione di una paratia in micropali lungo il confine ovest dell'area di cantiere (Berlinese) eseguita mediante perforazione verticale del diametro di 300 mm (micropali) per profondità fino a 30 metri, compresa la fornitura di tiranti e di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
- importo complessivo: € 110.458,35 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 13.418,74;

DATO ATTO CHE

la predetta richiesta è corredata dai seguenti allegati:

- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal subappaltatore (Modello B);
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari sottoscritta dal subappaltatore (Modello C);
- specifica prezzi applicati dall'appaltatore al subappaltatore (Modello D);
- dichiarazione sostitutiva sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 del D.Lgs. 189/2011 sottoscritti dal subappaltatore (Modelli F);
- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sottoscritta dal subappaltatore (Modello H);
- dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia sottoscritta dal subappaltatore (Modello I);
- Dichiarazioni ex art. 2359 del c.c. dei componenti dell'A.T.I.;
- Bozza del contratto di subappalto;

RILEVATO CHE

con nota del 07.07.2020 prot.n. 003-1099-GEN/2020 di pari data, il RUP ha richiesto di integrare la documentazione allegata alla già citata richiesta n. 0547/20/PF/125 del 25.02.2020, relativamente al Contratto di subappalto;

VISTA

la nota del 13.07.2020 acquisita agli atti al prot.n.003-1145-GEN/2020 di pari data, con la quale l'Appaltatore ha provveduto ad inviare tutta la documentazione integrativa di cui sopra, in particolare:

- contratto di subappalto debitamente datato e sottoscritto;

RILEVATO CHE

con nota del 01.07.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-1047-GEN/2020 del 02.07.2020, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione hanno verificato che la richiesta è conforme alle previsioni normative e, pertanto, che la percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non è superiore al 20% al netto di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;

14

VISTA

le dichiarazioni rese dal subappaltatore nel già citato Modello B, trasmesso unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto del 25.06.2020 acquisita agli atti il 26.06.2020 al prot.n. 003-1009-GEN/2020, dalle quali si evince che:

- il subappaltatore si è impegnato ad accettare il PSC trasmesso dall'Appaltatore dopo avere consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni non potranno avere inizio sino a che il PSC non sarà accettato;
- il subappaltatore ha redatto il proprio POS e lo ha trasmesso all'Appaltatore, ai sensi del comma 3 dell'art.101 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

- l'Appaltatore nella predetta richiesta rappresenta che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lettera c) comma 13 dell'art.105 del Codice, così come richiamato all'art. 65 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "CSA"), il pagamento diretto;
- sempre nella predetta nota l'Appaltatore ha comunicato che "*in considerazione della mancata disponibilità, alle migliori condizioni di mercato, dei subappaltatori indicati in sede di offerta*", ha ritenuto di dover concedere in subappalto le prestazioni o lavorazioni di cui sopra alla società Adrenalina Drilling S.r.l., non indicata nella terna dichiarata in sede di offerta;

RITENUTO

di doversi prendere atto di quanto rappresentato nel già citata nota riguardo alla mancata disponibilità alle migliori condizioni di mercato dei sub-appaltatori indicati in sede di offerta;

RILEVATO CHE

- nella richiesta è motivata la necessità/opportunità di procedere al subappalto;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione di assenza delle motivazioni di esclusione in capo al soggetto subappaltatore ai sensi dell'art.80 del Codice;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 105 comma 14 del Codice da parte dell'Appaltatore rispetto alla percentuale di ribasso applicata alle lavorazioni affidate al subappaltatore non superiore al 20% e di quelle relative ai costi della sicurezza e della manodopera;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- nel contratto di subappalto sono presenti le clausole di autotutela e patto di integrità;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione ex art. 2359 del c.c. di tutti i componenti dell'A.T.I.;
- la richiesta è corredata dalla dichiarazione sulla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- la lavorazione oggetto del presente subcontratto non ricade tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012;
- occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in quanto l'importo del subappalto supera la soglia di 50.000,00 euro di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Fondazione in data 4 luglio 2016;
- la società Adrenalina Drilling S.r.l. risulta essere regolarmente iscritta all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list - della Prefettura di Avellino, a far data dal 20/11/2015 con validità a tutto il 18.11.2020;

CONSIDERATO CHE

la richiesta di autorizzazione al subappalto è stata corredata da bozza di contratto di subappalto, la

cui validità è subordinata al rilascio della stessa autorizzazione da parte del Committente;

RILEVATO CHE

per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della presente richiesta occorre il possesso della categoria OG1 classifica I, ovvero, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, occorre il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE

con nota inviata a mezzo mail in data 30.06.2020 ed acquisita agli atti al prot.n. 003-1035-GEN/2020 del 01.07.2020, l'Appaltatore, relativamente al possesso della sopraindicata categoria in capo al subappaltatore, ha specificato che *"trattandosi di subappalto di importo inferiore ad euro 150.000,00, sono stati dimostrati i propri requisiti di ordine tecnico e organizzativo ai sensi dell'art.90 Dpr.207/2010 e ss.mm.ii tramite la presentazione della propria attestazione SOA, attestante il possesso della categoria OS21"*;

CONSIDERATO CHE

il possesso della categoria specialistica OS21 classifica I, e cioè per opere strutturali speciali, equivale al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii. per i lavori in subappalto di che trattasi;

CONSIDERATO CHE

l'impresa subappaltatrice è in possesso della categoria OS21 classifica V così come da attestazione S.O.A. n. 33260/17/00 rilasciata dalla società LA SOATECH S.p.A. e valida fino al 11.04.2021;

DATO ATTO CHE

le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., stabiliscono le verifiche da effettuare in base all'importo dei lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO CHE

in merito del possesso dei prescritti requisiti di qualificazione tecnico-professionale nonché di carattere generale previsti dal Codice in capo al subappaltatore, sono state avviate - in conformità ai dettami di cui alla già citate Linee Guida ANAC n.4 - ed acquisite le seguenti richieste:

- certificato CCIAA trasmesso in data 25.06.2020 ed acquisito mediante visura il 26.06.2020;
- iscrizione all'elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - White list della Prefettura di Avellino con validità a tutto il 18.11.2020;
- DURC del sub-appaltatore richiesto in data 16.06.2020 e valido fino al 14.10.2020;
- annotazioni riservate sul casellario ANAC richieste e riscontrate il 26.06.2020;
- attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 33260/17/00 rilasciata dalla società LA SOATECH S.p.A. e valida fino al 11.04.2021;
- certificato di assenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi (art. 21 DPR n. 313/2002), giusta richiesta prot. n. 003-1012-GEN/2020 del 26.06.2020, riscontrata in pari data ed acquisita al prot.n. 003-1016-GEN/2020;
- verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta inviata il 26.06.2020, prot. n. 003-1011-GEN/2020;
- certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 80 del Codice, giusta richiesta prot. n. 003-1020-GEN/2020 del 29.06.2020, riscontrata il 01.07.2020 e acquisita agli atti al prot. n. 003-1039-GEN/2020 di pari data;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, giusta richiesta prot. n. 003-1013-GEN/2020 del 26.06.2020, riscontrata il 30.06.2020 e acquisita agli atti al prot. n. 003-1037-GEN/2020 del 01.07.2020;
- dichiarazione di regolarità rispetto agli obblighi di cui alla L. 68/99, rilasciata dal competente

17

Centro per l'impiego, giusta richiesta prot. n 003-1014-GEN/2020 del 26.06.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-1060-GEN/2020 del 03.07.2020;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

i DURC di tutti i componenti dell'A.T.I. sono regolari, in particolare: Italiana Costruzioni: DURC del 18.06.2020 e valido fino al 16.10.2020; Gemmo: DURC del 19.06.2020 e valido fino al 15.10.2020; ISA DURC del 25.06.2020 e valido fino al 23.10.2020; TAMCO: DURC del 24.04.2020 e valido fino al 22.08.2020;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

con nota n. 2020/05/11-82.0 dell'11.05.2020, acquisita agli atti al prot. n. 003-658-GEN/2020, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle relative previsioni in materia contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 e in particolare nell'Allegato 7 dedicato ai cantieri, hanno trasmesso – tra l'altro – il PAC (Piano Anticongiungimento di Cantiere) in aggiornamento al PSC, richiedendo all'Appaltatore di trasmettere tutti i POS relativi alle lavorazioni di cui in oggetto debitamente aggiornati;

VISTA

la nota n. 0452/20/PF/vc-125 acquisita agli atti al prot. n. 003-693-GEN/2020, con la quale l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;

VISTA

la nota n.0555/20/PF/PNi/vc-125 trasmessa il 30.06.2020 ed acquisita al prot. Ri.MED n. 003-1026-GEN/2020, con al quale l'Appaltatore ha trasmesso il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice unitamente alla relativa documentazione sulla sicurezza sul lavoro, nonché la dichiarazione con cui la stessa impresa subappaltatrice ha formalizzato il ricevimento e l'accettazione del Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori di che trattasi e del Piano Anticongiungimento di Cantiere (PAC);

VERIFICATO

il rispetto di tutti i dettami in materia di subappalto previsti dal capitolo 9, art. 63, del CSA;

DATO ATTO CHE

il subappaltatore, anche se trattasi di una piccola impresa, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art.105 del Codice, così come ravvisabile anche nel contratto di subappalto;

CONSIDERATO ALTRESÌ

la regolarità del DURC dell'impresa subappaltatrice;

CONSIDERATO CHE

sono state avviate le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati in merito ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 e, per quelle già riscontrate, l'esito è positivo;

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 105 del Codice per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;

SI AUTORIZZA

il subappalto alla Società **ADRENALINA DRILLING S.r.l.** con sede legale in Avellino (AV) in Contrada S. Eustachio 22 – 83100 e C.F./Partita I.V.A.: 02807370644, per l'esecuzione di una paratia in micropali lungo il confine ovest dell'area di cantiere, per l'importo di € 110.458,35 (centodiecimilaquattrocentocinquantottoeuro/35) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €

13.418,74 (tredicimilaquattrocentodiciottoeuro/74), specificando che la presente autorizzazione viene emessa in pendenza dell'esito della verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, così come previsto dall'art.71, comma 1 del D.P.R. 445/2000, in risultanza della quale si potrà procedere alla revoca della stessa e ai provvedimenti conseguenti.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 105 del Codice e all'art. 65 del CSA, si prende atto che il subappaltatore, anche se trattasi di una piccola impresa, non ha richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante.

Considerato che alla data della presente:

- l'ATI non ha formulato osservazioni sui contenuti dell'aggiornamento del PSC, pur ipotizzando eventuali riserve per il mancato aggiornamento dei costi della sicurezza;
- il subappaltatore ha accettato il PSC dell'Appaltatore e il PAC -Piano Anticontagio di Cantiere;
- il POS relativo alle lavorazioni oggetto della presente richiesta è stato trasmesso con nota n.0555/20/PF/PNi/vc-125 del 30.06.2020, acquisita al prot. Ri.MED n. 003-1026-GEN/2020.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 4, del CSA, l'Appaltatore potrà dare corso alle lavorazioni subappaltate solo dopo avere ricevuto il giudizio di idoneità sul POS da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, solo dopo il deposito del contratto di subappalto debitamente sottoscritto.

Considerata l'entrata in vigore della normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e fermo restando quanto rappresentato da questa Fondazione e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nella corrispondenza pregressa in merito, sia nella redazione del POS che nella formulazione del relativo giudizio di idoneità, si dovrà quindi tenere conto delle disposizioni contenute nella stessa.

Si precisa che, con la presente autorizzazione, l'ammontare complessivo delle lavorazioni ad oggi concesse in subappalto è come di seguito specificato:

| Categoria | Operatore Economico | Importo totale subappalti autorizzati | Importo massimo subappaltabile | Percentuale subappaltata rispetto alla categoria |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| OG1 | Italiana Costruzioni S.p.A | € 1.199.517,17 | € 14.852.657,15 | 2,4228% |
| OS28 | GEMMO S.r.l | € 0 | € 3.898.033,51 | 0% |
| OS28 | T.AM.CO S.r.l | € 0 | € 3.982.719,17 | 0% |
| OS30 | GEMMO S.r.l | € 0 | € 531.550,02 | 0% |

Si rammentano, infine, gli obblighi di cui all'art. 63 commi 5, 6, 8 e 9 del CSA con particolare riferimento a quelli da porre in essere prima dell'inizio dei lavori concessi in subappalto, di cui al comma 5 lett. e) del medesimo articolo, ovvero la trasmissione della documentazione [...] "di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antiinfortunistici e copia del proprio POS, in coerenza con i piani di cui agli articoli 59 e 61 del CSA".

Distinti saluti,
Palermo, 13 luglio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Massimo Inzerillo)



Fondazione Ri.MED

